

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1131

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DI SIENA, CALVI, GIOVANELLI,
GRUOSSO e COVIELLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 FEBBRAIO 2002

Disposizioni in materia di riordino di usi civici

ONOREVOLI SENATORI. - Nell'ambito della complessa materia relativa agli usi civici, il presente disegno di legge intende affrontare un problema specifico che ha prodotto una situazione distorta che sarebbe opportuno sanare.

La legge 16 giugno 1927, n. 1766, di conversione in legge del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, all'articolo 9, disciplina la legittimazione dell'acquisto delle quote dei demani comunali delle province napoletane e siciliane nel quadro della normativa generale.

Nella realtà concreta si tratta di terreni che gli attuali possessori hanno ritenuto che fossero diventati di loro proprietà e che, inoltre, sono stati oggetto di normali atti di compravendita, fino, in alcuni casi, ad essere stati trasformati in aree fabbricabili.

È una situazione diffusa in tutto il Mezzogiorno, ma che ha una particolare rilevanza nella zona nord della Basilicata, soprattutto nei comuni di Venosa, Banzi e poi in quelli limitrofi di Maschito, Montemilone, Palazzo S. Gervasio.

In molti casi non è stato richiesto il pagamento del canone dalla fine della seconda guerra mondiale e dalla caduta del fascismo. Ora alcune amministrazioni comunali, legittimamente, hanno richiesto il ripristino del pagamento del canone.

Si tratta di una situazione che crea disagio e incomprensione tra le popolazioni, vista la presunzione di proprietà vissuta da decenni dagli attuali possessori e le norme che, se pur desuete, sono attualmente vigenti.

Il disegno di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione dà una soluzione ai problemi, consentendo l'affrancamento dei terreni da parte dei comuni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, di conversione in legge del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, è abrogato.

Art. 2.

1. Le antiche quote dei demani comunali delle province napoletane e siciliane, alienate durante il periodo di divieto, sono da ritenersi di natura allodiale e sono direttamente affrancabili da parte dei comuni.

